

ATTI 1.21.1. – 2017/2108/GU14

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Deliberazione n. 25 del 12 marzo 2018

Sono presenti i componenti del Comitato:

ZANELLA	Federica	Presidente (<i>assente – sospesa</i>)
BOSCAGLI	Giulio	Vice Presidente
SAVOINI	Gianluca	Vice Presidente
BORELLA	Diego	
ROLANDO	Stefano	(<i>assente giustificato</i>)

Oggetto: Definizione delle controversie XXX/Optima Italia S.p.A.

La struttura proponente:

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l’art. 84;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, *Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*, in particolare l’art. 10;

VISTA la propria Del. 28 ottobre 2004, n. 5 *Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia*;

VISTA la propria Del. 7 novembre 2013, n. 63, *Regolamento interno del Co.Re.Com.*;

RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017;

VISTO il testo della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017;

VISTA la Del. A.G.Com. 179/03/CSP, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la Del. A.G.Com. 19 aprile 2007 n. 173/07/CONS, *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito “Regolamento”) come modificata, da ultimo, dalla Del. A.G.Com. 597/11/CONS;

VISTA la Del. A.G.Com. 73/11/CONS, *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481*”, ed in particolare il Regolamento di cui all’allegato A (di seguito “Regolamento indennizzi”);

VISTE l’istanza protocollata in data 29 marzo 2017 con cui XXX ha chiesto l’intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con l’operatore Optima Italia S.p.A, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTI gli atti dei procedimenti e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la proposta di decisione del dirigente dell'Ufficio ai sensi dell'art. 19 del *Regolamento*;

CONSIDERATO quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Con l'istanza protocollata in data 29 marzo 2017 ai sensi degli art. 14 e ss. Del. A.G.Com. 173/07/Cons, *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*, XXX ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. al fine di dirimere la controversia in essere con l'operatore. Optima Italia S.p.A (d'ora in avanti . Optima) avente ad oggetto contestazione fatturazione su utenza di rete fissa

1. La posizione dell'istante

XXX nell'istanza di definizione presentata al Co.re.com. Lombardia, ha contestato gli importi addebitati dall'operatore Optima successivamente alla migrazione verso altro operatore della numerazione oggetto della presente controversia.

Per tutto quanto sopra esposto l'istante chiede lo storno integrale degli importi fatturati ingiustamente oltre a rimborso spese per i disagi causati quantificabile in una giornata di mancato guadagno e il rimborso delle spese di viaggio.

2. La posizione dell'operatore

Optima, nella memoria ritualmente depositata e nel corso dell'udienza di discussione, ha dichiarato:

che il servizio voce è migrato in data 18.03.16, e non vi sono addebiti successivi. Il servizio adsl è stato invece cessato in pari data, pertanto la scrivente ha provveduto allo storno delle competenze addebitate successivamente.

In conclusione, le richieste dell'istante non possono trovare accoglimento la scrivente società ha già provveduto allo storno delle competenze successive all'avvenuta cessazione del servizio adsl.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare, si osserva che, in linea generale, le istanze soddisfano i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 *Regolamento*.

Preliminarmente, si rileva che le richieste che hanno contenuto risarcitorio non rientrano nell'ambito delle competenze decisorie del Corecom adito, come definite dall'art. 19 della Delibera Agcom n.173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale: "*L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità*".

Tale disposizione, unitamente alle indicazioni fornite dalla Delibera Agcom n. 276/13/CONS, delimita e circoscrive, infatti, il contenuto della pronuncia di definizione, da intendere come vincolato alla esclusiva possibilità per il CoReCom di condannare l'operatore al rimborso e/o storno di somme non dovute ed alla liquidazione di indennizzi. Va precisato inoltre che non risulta riconoscibile alcun indennizzo "per la perdita di tempo", in quanto l'ambito di competenza di codesto Comitato risulta limitato a quanto previsto dall'art. 19, comma 4, del regolamento di procedura, nonché per il fatto che le norme applicabili al presente procedimento hanno tipizzato alcuni casi ben determinati di indennizzo, suscettibili sì di eventuale estensione o applicazione analogica, ma certamente non riconducibili a mere situazioni di "disagio" o "perdita di tempo".

Entrando nel merito della richiesta di storno degli importi addebitati, si ritiene che la richiesta della parte istante meriti non accoglimento per le motivazioni qui di seguito esposte.

Dalla documentazione in atti risulta (allegato all'istanza GU14) copia della fattura intestata alla ditta XXX e relativa al periodo 26/01/2016 – 09/5/2016 che espone costi relativi l'utenza XXX - oggetto della presente procedura - per euro 70,63.

L'operatore a supporto della propria richiesta di cessazione della materia del contendere ha depositato 4 note a credito datate 23/03/2017 per un ammontare complessivo di euro 71,94.

Rilevato, altresì, che parte istante non ha depositato insieme alla suddetta documentazione copie dei dettagli di traffico relativi all'utenza in contestazione e non risultano addebitati costi di chiusura/cessazione, e considerato altresì che parte istante, pur convocata ritualmente, non ha partecipato all'udienza di discussione che si tenuta il 14/07/2017, si ritiene che le somme rimborsate (prima dell'udienza di discussione) si possano considerare soddisfattive delle richieste di parte istante.

La presente controversia, quindi, può essere dichiarata cessata perché venuta a cessare la materia del contendere.

4. Spese di procedura

Nel caso di specie, considerato il comportamento complessivo delle parti, si ritiene di compensare integralmente le spese fra di esse.

VISTO il parere del Servizio Studi e documentazione legislativi e Assistenza legale in data 31 luglio 2009 in ordine alla necessaria continuità delle funzioni esercitate dal Co.Re.Com per delega dell'A.G.Com;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Il rigetto dell'istanza presentata da XXX;

la compensazione tra le parti della spese di procedura.

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
Dott. Massimiliano Della Torre

Il Vice Presidente Co.Re.Com
Dott. Giulio Boscagli

La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
dott. Massimiliano Della Torre